

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

17 aprile 1997

nella causa C-336/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 16 di Barcellona): Pedro Burdalo Trevejo e a. contro Fondo de Garantía Salarial ⁽¹⁾

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE — Trasferimento di imprese — Presa in considerazione dell'anzianità da parte di un ente di garanzia per il calcolo delle indennità di licenziamento)

(97/C 181/01)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-336/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Juzgado de lo Social n. 16 di Barcellona (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Pedro Burdalo Trevejo e a. e Fondo de Garantía Salarial, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1 e dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet (relatore), giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 17 aprile 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti non possono venire

invocate relativamente a trasferimenti di imprese operati a una data in cui la direttiva non aveva ancora cominciato a produrre effetti giuridici nello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. C 351 del 30. 12. 1995.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 17 marzo 1997

(Causa C-110/97)

(97/C 181/02)

Il 17 marzo 1997 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor Marc Fierstra, in qualità di agente, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare il regolamento del Consiglio 17 febbraio 1997, n. 304 ⁽¹⁾, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare.
- 2) Condannare il Consiglio alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

— Violazione dell'art. 109, n. 1 della decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (91/482/CEE) ⁽²⁾ — in prosieguo: la decisione PTOM: innanzi tutto si ritiene ingiustamente che l'art. 109 della decisione PTOM conferisca competenza all'adozione di misure di salvaguardia a causa dell'entità e dei prezzi dei prodotti che vengono importati dai PTOM. In secondo luogo è chiaramente inesatto che si parli di importazione di riso originario di PTOM a prezzi così bassi e in quantitativi così rilevanti da causare o da minacciare di causare una turbativa del mercato comunitario del riso.

- Violazione dell'art. 109, n. 2 della decisione PTOM: il regolamento impugnato limita innanzi tutto l'esportazione di riso dai paesi terzi nella Comunità, mentre dal combinato disposto della decisione PTOM e del regolamento del Consiglio n. 715/90 risulta un ordine preferenziale CE-PTOM-ACP. — In secondo luogo sia la Commissione sia il Consiglio hanno omesso di tener conto delle conseguenze che questa decisione può avere per i PTOM e per l'industria interessata. In terzo luogo la Commissione ed il Consiglio non hanno effettuato alcun esame relativamente a misure di salvaguardia meno restrittive. L'art. 109, n. 2, è poi violato per il fatto che l'art. 3, n. 4 del regolamento (CEE) n. 304/97 stabilisce che l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari al dazio doganale vigente il giorno di presentazione della domanda e quindi non sta in alcuna relazione con la cauzione che deve essere costituita in base al regolamento (CE) n. 1162/95 (in particolare l'art. 10) o con la cauzione che deve essere costituita sulla base dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1522/96.
- Abuso di competenza: dal momento che la decisione PTOM ha comportato lo sviluppo del commercio tra i PTOM e la Comunità e nell'industria PTOM ha cominciato a diffondersi l'uso delle possibilità che la decisione PTOM offriva, la Comunità ha tentato di contrastare queste conseguenze. I tentativi per non realizzare i risultati perseguiti dalla decisione PTOM non hanno comportato una completa cessazione delle esportazioni di riso verso la Comunità. Con l'introduzione delle misure di salvaguardia questo risultato può ancora essere raggiunto senza che al riguardo sia richiesta una decisione del Consiglio all'unanimità, che è necessario per una decisione di modifica della decisione PTOM.
- Violazione dell'allegato IV della decisione PTOM: qualora il Consiglio adotti una nuova decisione (art. 1, n. 7, dell'allegato IV) esso deve effettuare autonomamente al riguardo anche l'esame richiesto e la necessaria determinazione. La precedente decisione della Commissione viene integralmente rivista e sostituita. Il Consiglio è completamente responsabile per la nuova decisione. Nella presente fattispecie il Consiglio non ha in effetti effettuato alcun esame dell'entità delle importazioni di riso originario dai PTOM, del livello dei prezzi del riso PTOM o della (incombente) seria turbativa del mercato comunitario del riso. Il Consiglio non ha neanche tenuto conto dei dati presentati dalla Commissione che lo avrebbero posto in grado di controllare l'esattezza delle conseguenze tratte dalla Commissione.
- Violazione dell'art. 190 del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Regensburg con ordinanza 13 marzo 1997 nella causa Willi Burstein contro Freistaat Bayern

(Causa C-127/97)

(97/C 181/03)

Con ordinanza 13 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il successivo 28 marzo, nella causa Willi Burstein contro Freistaat Bayern, il Bayerisches Verwaltungsgericht di Regensburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- «A. Se la direttiva del Consiglio 21 marzo 1991, 91/173/CEE ⁽¹⁾, vada interpretata nel senso che gli Stati membri sono vincolati solo con riguardo al divieto di ammettere il Pentaclorofenolo, i suoi esteri e i suoi sali in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato, o se al contrario possano fissare limiti autonomi per i prodotti trattati con il Pentaclorofenolo.
 - B. In caso di soluzione negativa della questione sub A: Se la direttiva citata sub A osti all'applicazione di una normativa nazionale più severa vigente prima della sua emanazione, fintantoché non venga emanata una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 100 A, n. 4, del Trattato CE.
 - C. In caso di soluzione affermativa della questione sub B: Se la detta normativa nazionale possa trovare applicazione dal momento in cui sia stata confermata dalla Commissione, anche qualora la decisione della Commissione venga successivamente impugnata dinanzi alla Corte di giustizia e da questa dichiarata nulla.
- Se sia rilevante il fatto che la decisione della Commissione sia annullata per motivi puramente formali, e venga in seguito reiterata. Se tale nuova decisione della Commissione abbia effetti retroattivi.
- D. In caso di soluzione negativa della questione sub C. Se la direttiva citata sub A possa essere applicata come normativa direttamente vincolante in uno Stato membro fintantoché non sia intervenuta una decisione definitiva sull'applicabilità della normativa nazionale.»

⁽¹⁾ GU 1997 n. L 51, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1991 n. L 263, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 34.